



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238
email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglianico.gov.it

REGOLAMENTO

per il conferimento di incarichi agli esperti interni ed esterni

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 aprile 2019 con delibera n° 25.

Il Consiglio di Istituto

Visto L'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva”;

Visto L'art. 43 del D.I. n. 129/2018 - “Capacità e autonomia negoziale”, che al comma 3 così recita: “E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”;

Visto L'art. 44 del D.I. n. 129/2018 “Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale”, al comma 4;

Visto L'art. 45 del D.I. n. 129/2018 “Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale”

Visto L'art. 48 del D.I. n. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale”;

Visto L'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;

Visto La circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative”;

Visto Il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

Visto Il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 19/04/2018;

Visto L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33 “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”;

Visto Il D.L. n.112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”;

Vista La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244);

Vista La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla pubblicazione e comunicazione di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti;

Visto Il D.L. 15 giugno 2015, n. 81 (JOBS ACT);

Vista Legge 107/2015.

PREMESSO che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati; che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 c. 4 D.L. 129/2018;

DELIBERA

di adottare il seguente **Regolamento** che costituisce parte integrante del Regolamento d'istituto;

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera ad esperti interni/esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

I criteri generali per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera ad esperti sono:

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato.
E' fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
- L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Articolo 2

(Modalità di individuazione degli esperti)

1. La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica, citata in premessa, chiarisce che nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa

natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa, attraverso avviso/bando, per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, a in premessa;

2. Si applica la procedura semplificata, senza avviso/bando, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, per incarichi di natura fiduciaria, per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'infungibilità del professionista e la cui previsione di spesa sia inferiore a € 1.000,00.
3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso/Bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Articolo 3

(Procedure di selezione)

1. Il Dirigente, sulla base del Piano Triennale dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti e procede mediante:
Selezione interna tramite **Avviso Interno**;
2. Qualora la procedura interna non abbia soddisfatto in tutto o in parte il fabbisogno di risorse umane, Il Dirigente emana un Avviso rivolto alle scuole degli ambiti limitrofi per "**Collaborazione plurima con altre scuole**";
3. Se nessuna delle iniziative precedenti ha soddisfatto in tutto o in parte le richieste, il Dirigente emana un **Avviso ad evidenza pubblica**, oppure, laddove possibile il Dirigente attinge da appositi "Albi professionali" costituiti dagli Enti preposti.

Articolo 4

(Pubblicazione degli avvisi di selezione)

Per garantire una maggiore trasparenza delle procedure e consentire ai potenziali interessati di partecipare agli avvisi, bandi/manifestazioni di interesse, detti dispositivi saranno pubblicati sul sito dell'Istituzione Scolastica, sezione "Albo on-line".

Gli avvisi dovranno indicare:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il compenso previsto per la prestazione;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- i criteri di ammissione, i titoli richiesti e i punteggi per ciascuno spettanti (Tabella titoli);
- la documentazione da produrre.

Per ogni avviso, l'Amministrazione predispone e pubblica il Modello Ufficiale per la domanda di partecipazione alla selezione. Pena l'esclusione dalla selezione, il candidato dovrà presentare domanda utilizzando solo ed esclusivamente il Modello Ufficiale. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo.

Nel caso di Avviso Pubblico o Avviso per Collaborazione Plurima, gli interessati disporranno di 15 giorni per la presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso. Nel caso di Avviso Interno l'intervallo fra la pubblicazione e la scadenza è di 7 giorni.

Articolo 5

(Criteri di ammissione)

Le procedure di selezione riportano i requisiti minimi di accesso; in ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali definitive per i reati di cui all’Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 del e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale e/o ad associazioni professionali riconosciute dalla normativa vigente, se previsto e se strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

Il mancato possesso dei requisiti esclude il candidato dalle operazioni di valutazione. Il provvedimento di esclusione, completo di motivazione, è riportato sul verbale di valutazione. I criteri di ammissione sono definiti nel rispetto della non discriminazione e della correttezza e sono strettamente finalizzati alla efficacia della procedura di selezione.

Articolo 6 (Criteri di selezione)

La selezione, ove espressamente richiesto da norme, circolari o disposizioni varie, e overitenuto opportuno per ragioni didattiche, organizzative o gestionali, sarà rivolta a personale che abbia titoli specifici. Il titolo specifico per accedere alla selezione sarà indicato nel bando: in questi casi chiunque non sia in possesso del titolo di accesso indicato espressamente nell’avviso/bando non potrà partecipare alla selezione e, ove produca domanda, verrà automaticamente escluso dalla procedura.

Si valuteranno le domande assegnando i punteggi in base a specifici criteri che saranno declinati in una apposita tabella, denominata “Tabella Titoli”, allegata allo specifico bando di selezione e del quale costituirà parte integrante e sostanziale. I titoli valutati, previa comparazione dei curricula, sono i seguenti:

- titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello), se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
- titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- Iscrizioni in albi professionali e/o ad associazioni professionali riconosciute dalla normativa vigente coerenti con la figura professionale richiesta;
- competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
- comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
- esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Pregresse esperienze per lo stesso tipo di attività nell’Istituto;
- Pregresse esperienze per lo stesso tipo di attività in altre Istituzioni Scolastiche;
- Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto;
- esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON FSE -FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- esperienza nei ruoli di Tutor o Coordinatore nei progetti finanziati dal FSE (PON FSE -FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- esperienza nei ruoli di Facilitatore o Valutatore nei progetti finanziati dal FSE (PON FSE -FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- esperienza di supporto al coordinamento nei progetti finanziati dal FSE (PON FSE -FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- esperienza di progettista e collaudatore nei progetti finanziati dal FSE (PON FSE -FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato in Istituto;

- più giovani di età.

Articolo 7
(Individuazione dei contraenti)

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega da un sostituto o da una commissione interna;
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.6;
3. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico;
4. Entro quindici gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso /Bando, il Dirigente Scolastico pubblica, sul sito dell'Istituto, la graduatoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi;
5. In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso/Bando si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso ed entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto;

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i.

Articolo 8
(Tempi e modalità per i ricorsi)

1. I concorrenti (avviso di selezione interna e bando per gli esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi lapubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al DirigenteScolastico dell'Istituto: il ricorso va esclusivamente prodotto, brevi manu o trasmesso allo stesso amezzo posta certificata, o inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di acquisizione daparte dell'Istituto.
3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, coadiuvato da apposita Commissione.

Articolo9
(Determinazione del compenso)

Il compenso attribuibile agli esperti esterni è riportato nella tabella sottostante.

- Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- È fatto divieto di anticipazione di somme.
- Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
- Il compenso fissato è da intendersi al lordo e comprensivo di rimborso spese viaggio.

Misura dei compensi

I compensi sono così definiti:

Attività di docenza extracurricolari destinate agli studenti:

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento docente	€ 35,00
Attività di non insegnamento docente	€ 17,50

Attività relative aprogetti finanziati con fondi PON (se non fissati nei relativi AVVISI MIUR):

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	€ 35,00
Attività di non insegnamento docente	€ 17,50

DSGA	€ 18,50
Assistenti amministrativi	€ 14,50
Collaboratori scolastici	€ 12,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

(Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione)

Tipologia	Importo orario
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 41,32 orari

Si prevedono, altresì, il rimborso di spese documentate.

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte, ove più conveniente all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'incarico venga affidato ad esperti di chiara fama nazionale o internazionale si potranno prevedere compensi maggiori, previa delibera del Consiglio d'Istituto; in tali casi sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Articolo 10

(Stipula del contratto)

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o lettera di incarico.

Nel contratto/lettera d'incarico devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti e con il personale amministrativo;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).

In caso di incarico di collaborazione esterna, la natura giuridica del rapporto che s'instaura è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione Scolastica, costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione Scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico salvo autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. n. 45 c. 1 lettera d) del D.I. 129/18.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Articolo 11

(Valutazione della prestazione)

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento, per le attività di formazione rivolte ai docenti.

L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Articolo 12

(Modifiche)

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

Articolo 13

(Pubblicità)

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo on line e al sito WEB dell'Istituto.